



**PARERE MOTIVATO
n.70 del 24 Maggio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Lottizzazione denominato "Smart Energy Village". Comune di Ponte San Nicolò (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2018 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2018 prot. n.189650;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Ponte San Nicolò con nota pec prot. n. 4505 del 09.03.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 92410 del 12.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione denominato "Smart Energy Village";

CONSIDERATO CHE con nota prot n. 115182 del 26.03.2018 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute;

PRESO ATTO CHE il Comune di Ponte San Nicolò con nota pec acquisita al prot. regionale n.134243 del 10.04.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3721 del 5.04.18 assunto al prot. reg. n.128880 del 5.04.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.511 del 4.04.18 assunto al prot. reg. al n.126632 del 4.04.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.59459 del 5.04.18 assunto al prot. reg. al n.127070 del 5.04.18 dell'ULSS6;
- Parere n.1248 del 12.04.18 assunto al prot. reg. al n.137781 del 12.04.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.43900 del 4.05.18 assunto al prot. reg. al n.163787 del 4.05.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 60/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa all'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo PUA di iniziativa privata denominato "Smart Energy Village" a destinazione d'uso residenziale, in località Ponte San Nicolò, zona urbanistica C2-8, prospiciente Via San Pio X, con una superficie complessiva interessata dall'intervento di 28.072 mq. Come indicato nella richiesta di attuazione del Piano e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, il PUA viene attuato attraverso la suddivisione in 2 stralci costituiti da 3 comparti urbanistici denominati "A" "B" e "C" e prevede la realizzazione di edifici principalmente di tipologia uni-bifamiliare.



L'accesso all'area è previsto unicamente da via San Pio X mentre dalla S.S. 516 vi sarà un accesso esclusivamente ciclo-pedonale, lo stesso accesso durante la fase di realizzazione del cantiere sia per le opere di urbanizzazione che per l'edificazione dei lotti sarà utilizzato per l'ingresso dei mezzi al fine di non gravare sulla viabilità minore; la conformazione dell'area ha consentito di distribuire lungo tutta la viabilità i parcheggi pubblici e i necessari spazi di manovra. La presenza del "Cono Visuale" di villa "Castori-Schiavon", ha consentito di strutturare il sistema del verde quale area complementare allo stesso; si è provveduto infatti a delimitare gli assi dell'immaginario cono visuale con alberature e con conseguente modifica dell'assetto paesaggistico al fine di un corretto inserimento all'interno del piano stesso, mantenendo e sviluppando la possibilità di percepire visualmente elementi singolari, quali la villa Castori-Schiavon e il territorio agricolo circostante.

Il perimetro del Piano di Lottizzazione rispetta nella sostanza le previsioni di intervento indicato nel P.R.G. tenuto conto della perimetrazione del PATI dalla comunità Metropolitana di Padova e ad eccezione delle lievi modifiche, necessarie per allineare lo stesso con i limiti di proprietà e che rientrano nelle possibilità di ripermetrazione dei Piani Urbanistici Attuativi.

Esterni al perimetro di Piano di Lottizzazione, ma individuati come "opere perequative funzionali" da realizzare a cura del soggetto attuatore, sono la pista ciclo-pedonale lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in quello tra la lottizzazione e via XXIV Maggio e la rotonda in corrispondenza dell'intersezione tra via S. Pio X e via A. Cervi.

Per tale opera si è concordato con l'Amministrazione Comunale di convertire il relativo valore con opere di sistemazione stradale delle vie XXIV Maggio e via della Repubblica fino alla concorrenza del relativo importo.

La proposta di Piano prevede inoltre l'assunzione di una serie di azioni idonee a conseguire un miglioramento e valorizzazione dell'area in esame, oltre a recepire quanto previsto negli studi specialistici quali "Relazione e verifica di compatibilità geologica - geomorfologica e Idrogeologica", "Relazione geologica - tecnica e indagine geognostica", "Valutazione di Compatibilità Idraulica" e relativo parere idraulico del Consorzio di Bonifica, autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori opere di urbanizzazione del Consorzio di Bonifica e "Valutazione del Clima acustico".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa al "Piano di Lottizzazione denominato "Smart Energy Village", in Comune di Ponte San Nicolò (PD)", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

DATO ATTO che in fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare" e nella "Relazione descrittiva e sulla mitigazione ambientale" esaminate, nelle relazioni specialistiche richiamate nella delibera di adozione e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Piano di Lottizzazione denominato "Smart Energy Village" del Comune di Ponte San Nicolò, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare", nella "Relazione descrittiva e sulla mitigazione ambientale" esaminate e nelle relazioni specialistiche richiamate nella delibera di adozione;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Musccardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Ponte San Nicolò, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



Si dà atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine